

**DIFFIDA ex art. 1 D.Lgs. 20 dicembre 2009, n.
198
di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 ed ex L.
241/1990**

ORIGINALE

NEI CONFRONTI DELLA

PROVINCIA DI CASERTA, C.F.: 80004770618, in p.l.r.p.t., con sede in Caserta, al Corso Trieste, n.ro 133,

- Diffidato -

ISTANTE

Associazione dei Consumatori "Difesa Consumatori e Contribuenti", C.F.: 92042120631, in p.l.r.p.t. Avv. Cristiano Ceriello, quale associazione portatrice di interessi legittimi dei propri associati ed utenti in generale, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Diaz, n.ro 140, la quale elegge ulteriormente domicilio per le comunicazioni, anche ex artt. 125-136 c.p.c., al numero di fax: 081.827.14.82 ed a mezzo e-mail P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica: studioconsulenzadcc@pec.it,

- Diffidente -

Con la presente azione **SI CHIEDE** di emanare atti amministrativi generali obbligatori non aventi contenuto normativo e, in particolare, **atti amministrativi generali obbligatori in riferimento al provvedimento con cui sul tratto S.P. 335 Aversa Nord KM43+863, entrambe le direzioni, è stato ridotto il limite di velocità a 60 km/h per gli autoveicoli e 30 Km/h per i veicolo pesanti. Richiedendo, nel caso di specie, di revocare il provvedimento o, in via**

subordinata, modificare lo stesso aumentando i limiti ad 80 km/h per le autovetture e 50 km/h per i mezzi pesanti.

SI EVIDENZIA COME:

1) la riduzione del limite di velocità ordinario per il tratto della S.P. 335, Aversa Nord KM43+863, non risulta giustificata da alcuna motivazione e necessità, risultando assolutamente discrezionale. Ciò, visto come tale tratto di percorrenza non rientra tra i tratti di strada identificati da apposito provvedimento della Prefettura competente, sui quali sia possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Cds senza obbligo di contestazione immediata. A tal cagione, numerosi disposti della Corte di Cassazione (*tra cui Cass. VI Sez. Civ., n. 26441 del 20.12.2016*), hanno sancito l'illegittimità delle contravvenzioni (per le quali veniva anche operato l'abbassamento del limite ordinario di velocità e mancata contestazione immediata) che non siano giustificate, ex art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002 n. 121, da precedente decreto e/o riportino gli estremi del decreto prefettizio con cui si autorizzino gli agenti accertatori a rilevare la velocità con l'autovelox, e quindi appunto a non procedere alla contestazione immediata della violazione;

2) ai sensi delle Direttive del Ministero dell'Interno, tra cui quella emanata in data 14.08.2009, **la riduzione del limite di velocità ordinario ha quale "ratio" e motivazione quella di garantire "l'incolumità dei cittadini"**. Principio ribadito anche dalla più svariata Giurisprudenza di merito, tra cui Cass. n.ro 24526/2006, che sancisce come per la Pubblica Amministrazione il *"potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuova tecnologie, come è reso palese dal testo della L. 22 marzo 2001, n. 85, art. 2, di delega al governo per la revisione del nuovo codice della strada"*;

3) sulla stessa scorta le normative di riferimento (*D.L. n. 117/07, convertito nella legge n. 160/07 e successive modifiche*) intendono come l'uso di autovelox e

macchinari di rilevazione della velocità, nonché l'abbassamento dei limiti generali di velocità su singoli tratti stradali, trova la propria ragione "nel contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade e della condotta di guida potenzialmente lesiva dell'incolumità dei cittadini". Sempre in tal senso la costante Giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito come l'uso delle apparecchiature di rilevazione della velocità, *ergo* dei conseguenti limiti imposti di natura non ordinaria, ha la propria giustificazione nella "prevenzione degli eccessi di velocità e dei conseguenti pericoli per gli utenti della strada" (Cass. n.ro 22158 del 22/02/2012). Viceversa, nel caso di specie, l'eccessiva riduzione dei limiti di velocità sul menzionato tratto di Strada Provinciale addirittura con il limite di 30 km/h per camion e tir, ha dato luogo all'aumento di pericolo per le automobili provocando anche per tale ragione diversi incidenti tra i mezzi stradali, con ciò quindi violando il principio generale del C.d.S. che impone limiti di velocità giustificati dalla salvaguardia della sicurezza stradale e non, viceversa, per mera scelta discrezionale (e non giustificata) da parte dell'Amministrazione. Eventi di cronaca, riportati dai mezzi di informazione hanno appurato tale circostanza, notizie tutte reperibili con semplici ricerche internet;

4) di conseguenza, il provvedimento provinciale che ha disciplinato una generale riduzione del limite di velocità a 60 e 30 km/h sul predetto tratto S.P., è da considerarsi ingiustificato nonché viziato da eccesso di discrezionalità e, soprattutto, cagionevole di "lesione diretta, concreta e attuale degli interessi dei cittadini".

* * * * *

Pertanto, per le ragioni di fatto e diritto sopra riportate ed ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 di attuazione della L. 4 marzo 2009, con la presente si

D I F F I D A

La PROVINCIA DI CASERTA, in p.l.r.p.t., -INTIMATA-, affinché la stessa P.A.:

— Voglia provvedere alla revoca del provvedimento con cui sul tratto S.P. 335, Aversa Nord KM43+863 entrambe le direzioni, è stato ridotto il limite di velocità

a 60 km/h per gli autoveicoli e 30 Km/h per i veicoli pesanti, oppure, in via subordinata, modificare lo stesso provvedimento aumentando però i limiti di velocità ad 80 km/h per le autovetture e 50 km/h per i mezzi pesanti, quali camion e tir.

Si chiede espressamente, inoltre e qualora necessario, alla P.A. intimata di voler provvedere all'invito nei confronti della scrivente istante ai sensi dell'art. 3 primo comma ultimo periodo D.Lgs. 198/2009 secondo cui *«L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi»*.

La presente diffida è da considerarsi valevole anche ai fini della formazione del silenzio rifiuto ai fini della proposizione del ricorso di cui all'art. 21bis L. Tar.

S. J.

Addì 03.10.2017

“DIFESA CONSUMATORI E CONTRIBUENTI” Associazione dei Consumatori Via Armando Diaz n.ro 140 80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (Napoli) Tel./Fax.: (081) 827 14 82 -- E-MAIL: studioceriello@gmail.com E-MAIL PEC: studioconsulenzadcc@pec.it -- C.F.: 92042120631 www.difesaconsumatoriecontribuenti.it
--

SI NOTIFICHI A:

1) **PROVINCIA DI CASERTA**, in p.l.r.p.t., con sede in CASERTA, al al Corso Trieste, n.ro 133.